

LICENZA SUPPLETIVA ALL'ATTO N. _____ REP.N. _____ DEL _____
Archivio Dem. _____/r.a. Cod. cliente _____

N. _____ del Registro concessioni Anno **2018** N. _____ del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E D E L
M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

I L P R E S I D E N T E

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro SPIRITO è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della soppressa Autorità Portuale di Napoli oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della soppressa Autorità Portuale di Napoli estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico, entrambi confluite successivamente nella AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e l'art. 24 del regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del

Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

1. con atto di concessione trentennale n. 125, Rep. n. 4306, stipulato in data 29.07.2004 con decorrenza 28.07.2003 / 27.07.2033, l'AdSP concedeva alla Cantieri del Mediterraneo S.p.A. di utilizzare un complesso di beni demaniali marittimi di complessivi mq. 128.393, ubicati nel Porto di Napoli, tra il Molo Carmine e la Calata Marinella, per il mantenimento di un cantiere di trasformazioni e riparazioni navali e/o imbarcazioni da diporto nonché per la gestione dei bacini di carenaggio in muratura nn.1-2-3, avverso il pagamento del canone demaniale determinato ai sensi del D.I. n. 595 del 15.11.1995.
2. L'art. 5 del citato atto di concessione stabiliva, inoltre, che ai sensi degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione, su richiesta della società concessionaria potevano essere rilasciate autorizzazioni ed eventuali subconcessioni o subingressi in favore di società controllate o partecipate dalla concessionaria, che svolgano attività connesse, ovvero sinergiche, a quelle oggetto della presente concessione relative al Programma Industriale di Sviluppo di cui alla delibera del Comitato Portuale n. 103 del 20.12.2001.
3. Con istanza acquisita al protocollo A.P. in data 21.07.2005 al n. 5174, la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. chiedeva l'autorizzazione a sub concedere parte dei beni oggetto della concessione n. 125/2004 a favore delle società Yachts nel Mediterraneo S.r.l. e Naval Interiors S.r.l., queste ultime partecipate dalla medesima Cantieri nel Mediterraneo

S.p.A. e titolari di autorizzazione ex art. 68, cod. nav., perché le società predette potessero attuare il proprio piano industriale.

4. Con atto n. 5863 del 29.07.2004, l'Adsp dava il nulla osta acchè, sulla scorta dell'atto pubblico di concessione citato sopra, tra la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. e le società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l., intercorressero rapporti parziali di subconcessione con riferimento ai beni demaniali marittimi oggetto della concessione n. 4306 per le attività di seguito indicate: Naval Interiors S.r.l., il rapporto di concessione relativamente all'esercizio dell'attività di costruzione navale; Yachts nel Mediterraneo S.r.l. il rapporto di concessione relativamente all'esercizio di attività di trasformazione e riparazioni di navi e/o imbarcazioni da diporto.
5. Con atto n. 808 del 21.06.2006, l'AdSP revocava il provvedimento n. 5863 sopra richiamato e, sulla scorta dell'atto di concessione n. 125/2004 e della documentazione societaria, dava il proprio nulla osta affinché intercorressero tra la compagine Cantieri del Mediterraneo S.p.A. e le società Yachts nel Mediterraneo S.r.l. e Naval Interiors S.r.l. rapporti parziali di subconcessione con riferimento ai beni demaniali marittimi oggetto della concessione n. 125, per lo svolgimento, in particolare, per la Naval Interiors S.r.l. di attività "allestimenti e costruzioni di mezzi nel settore dei trasporti e nautici, arredi navali e settore trasporti" e per la Yachts nel Mediterraneo S.r.l. di attività concernenti la "nautica da diporto".
6. Con nota del 03.08.2006, prot. n. 0602063, la Cantieri Mediterraneo S.p.A., presumibilmente ai fini di ottimizzare i rispettivi cicli produttivi

eliminando interferenze operative, comunicava all'AdSP la propria rinuncia a parte della concessione di cui all'atto trentennale n. 125, Rep. 4306 alla stessa assentita e, nello specifico, al capannone industriale denominato "ex Navale" di circa mq. 4.600 ed alle relative aree di accesso in favore della Navale Interiors S.r.l. e della Yachts nel Mediterraneo S.r.l., che già utilizzavano i suddetti beni in virtù del citato provvedimento di subconcessione.

7. Con istanza del 09.01.2007, la Naval Interiors S.r.l. e la Yachts nel Mediterraneo S.r.l., a seguito della rinuncia espressa della Cantieri del Mediterraneo S.p.A., chiedevano il rilascio di una concessione trentennale delle aree denominate "ex navale" e quelle prospicienti il fabbricato, allo scopo di consentirne l'accesso alle principali vie di comunicazione portuali.
8. Dopo aver dato pubblicità alle predette istanze e previa acquisizione del parere favorevole del Comitato Portuale ex delibera n. 14/07, l'AdSP autorizzava, con atto n. 5055 del 05.06.2007, il subingresso parziale della Naval Interiors S.r.l. e della Yachts nel Mediterraneo S.r.l. nella menzionata concessione trentennale rilasciata in favore della Cantieri del Mediterraneo S.p.A. "ai medesimi obblighi e condizioni del predetto atto" allo scopo di destinare il capannone industriale, denominato "ex Navale" di mq. 4.600 circa, con le relative aree di accesso, al rimessaggio di barche, alla movimentazione delle merci e manufatti nonché di accesso ad idonee banchine, previa esecuzione di consistenti di interventi urgenti ed indifferibili per le opere di messa in sicurezza del fabbricato, al fine di evitare pregiudizio alla pubblica e privata

incolumità e consistenti in manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento statico e conservativo del fabbricato denominato “ex Navale”.

9. L'atto di subingresso prevedeva, in particolare, l'accesso ad idonee banchine al fine di dare seguito ai programmi industriali delle due società, attraverso idonei investimenti finalizzati alla riqualificazione delle aree di pertinenza, con la realizzazione di ingressi autonomi, destinati al rimessaggio di barche, alla movimentazione di merci e di manufatti. A pag. 5 del predetto atto si conveniva, tra l'altro, che sarebbe stato corrisposto il canone demaniale dovuto, in corso di determinazione, a decorrere dalla data della medesima licenza.
10. Con verbale del 14.06.2007, la Cantieri del Mediterraneo S.p.A. riconsegnava all'AdSP l'edificio ex Navale e le antistanti aree scoperte che, contestualmente, venivano consegnate alla Naval Interiors S.r.l. e alla Yachts nel Mediterraneo S.r.l.
11. Con nota prot. n. 22 del 12.07.2007, le società Naval Interiors s.r.l. e Yachts nel Mediterraneo s.r.l. comunicavano all'AdSP, in conformità a quanto stabilito nel richiamato verbale di consegna, di aver provveduto ad eseguire i lavori come concordati e specificamente alla recinzione delle aree esterne al detto edificio destinate agli accessi carrabili e agli allacciamenti alla rete elettrica e idrica.
12. Con nota del 31.07.2007, prot. A.P. n. 4402, la Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l., richiedevano, al fine di poter dar corso alla piena esecutività dei programmi industriali, un ampliamento della concessione deducendo che la configurazione delle aree di pertinenza

annesse all'edificio "Ex Navale" e la geometria del tracciato della viabilità di accesso non consentivano lo svolgimento di alcuna attività.

13. La predetta istanza veniva accolta. Infatti, con atto n.4/08 del 06.02.2008, il Comitato Portuale deliberava, tra l'altro, di concedere l'area di circa mq. 1300.
14. In ottemperanza a quanto stabilito negli atti sopra citati, con nota prot. 8/08 del 12.02.2008, la Naval Interiors S.r.l. e la Yachts nel Mediterraneo S.r.l. trasmettevano triplice copia della perizia tecnica sulla consistenza delle aree demaniali marittime scoperte assentite in concessione e comunicavano che, a decorrere dal 14.06.2007 a tutto il 28.02.2008, avevano sostenuto costi per la messa in sicurezza del fabbricato ed adeguamento impiantistico per un importo di € 920.715,20 oltre IVA.
15. Il canone concessorio richiesto dalla AdSP alle società Naval Interiors S.r.l e la Yachts nel Mediterraneo S.r.l., con le fatture predisposte a norma del D.M. del 19.07.1989 in luogo del D.I. del 15.11.1995 n. 595, determinava una disparità di fatto con la concessione pluriennale n. 125/2004 rilasciata alla Cantieri del Mediterraneo sempre per consentirle lo svolgimento di attività di cantieristica navale, al pari delle precedenti citate società;
16. Le società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l. chiedevano all'ASL Napoli 1 parere preventivo circa la sistemazione delle vie di uscita e di emergenza nonché sulla viabilità di accesso dei mezzi pesanti al manufatto denominato "ex navale". L'ASL Napoli 1, in ordine alla viabilità di accesso, rappresentava che bisognava mettere in

essere tutte le misure atte a garantire il transito dei mezzi meccanici e gli spazi per le relative necessarie manovre dei medesimi.

17. Con nota del 28.04.2008, acquisita al protocollo AdSP al n. 3038 del 29.04.2008, la Naval Interiors S.r.l. e la Yachts nel Mediterraneo S.r.l., pertanto, avanzavano istanza al fine di poter perfezionare, in regime di anticipata occupazione, la consegna di quelle aree del demanio marittimo, circa 1.300 mq., di cui alla citata delibera del Comitato Portuale n. 04/2008 e di voler perfezionare ogni attività necessaria a consentire la demolizione dei manufatti posti a ridosso della recinzione demaniale per consentire la realizzazione del nuovo varco di accesso.
18. Con delibera presidenziale n. 429 del 27.06.2008, l'AdSP autorizzava le società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l. alla rimozione del manufatto di mq. 52 denominato "ex trattoria Imparato & Puccinelli", posto a ridosso del muro di recinzione del Molo Carmine nella zona dove era prevista l'apertura del nuovo varco di accesso.
19. Con note n. 57 del 03.02.2009 e 45 del 26.02.2009, in ottemperanza a quanto previsto nella licenza di subingresso, la Naval Interiors S.r.l. e la Yachts nel Mediterraneo S.r.l. trasmettevano il progetto dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale del capannone industriale "ex Navale" e perizia giurata di rettifica riportante sia lo stato di consistenza e di conservazione del manufatto medesimo sia la consistenza delle aree asservite esterne al suddetto immobile, anche ai fini di una corretta determinazione e applicazione del canone.
20. Con nota del 07.12.2010, la Naval Interiors S.r.l. e la Yachts nel

Mediterraneo S.r.l., facendo seguito alle numerose richieste, al fine di poter fruire appieno del compendio industriale, reiteravano la richiesta di poter procedere alla demolizione delle strutture precarie secondo quanto disposto dalla delibera presidenziale n. 04/08, previa delocalizzazione degli impianti retrostanti a cura dell'AdSP.

21. L'AdSP, nelle more e sulla scorta della perizia giurata descrittiva dei beni demaniali oggetto del citato atto di subingresso n. 5055/2007, provvedeva a richiedere alle società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l. il canone annuale calcolato secondo il D.M. 1989, contestato dalle parti.
22. Con delibera n. 420 del 04.08.2011, il Presidente dell'AdSP, considerato il parere favorevole del Comitato Portuale, espresso con atto n. 10 del 30.03.2011, visto il verbale della riunione tenutasi in data 18.05.2011, sottoscritto dai rappresentanti delle società Cantieri del Mediterraneo S.p.A. e Naval Interiors S.r.l., in merito alle procedure tecniche da adottare per eseguire i lavori di recinzione delle aree esterne all'edificio "ex Navale", confermava il parere reso dal citato organo collegiale.
23. Con nota prot. n. 525 del 26.03.2012, l'AdSP avviava il procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima precedentemente assentita alla Naval Interiors S.r.l. per mancato pagamento dei canoni demaniali.
24. Con nota del 22.06.2012, le società Naval Interiors S.r.l e Yachts nel Mediterraneo S.r.l., in riscontro alle note A.P. 525/2012 e 1000/2012, chiedevano l'archiviazione immediata del procedimento di decadenza avviato e manifestavano la disponibilità immediata a definire i rapporti

di dare e avere con l'A.P.

25. Con nota prot. n. 1386 del 13.08.2012 e prot. n. 1419 del 05.09.2012, l'AdSP, replicando a quanto dedotto dalle società, manifestava la disponibilità ad un confronto sul tema.
26. Pur tuttavia, con deliberazione n. 436 del 26.10.2012, il Presidente dell'AdSP, visto l'atto di concessione trentennale n. 125/2004, la licenza di subingresso n. 5055/2007, la delibera del Comitato Portuale n. 4/2008 non attuata, visto il parere favorevole del Comitato Portuale di cui alla successiva delibera n. 10/2011, disponeva di rilasciare una licenza quadriennale, nelle more della definizione circa il rilascio di una concessione pluriennale per tutti i beni in concessione, in favore della Naval Interiors e Yachts nel Mediterraneo, per il mantenimento delle aree scoperte di mq. 1300 da asservire all'edificio ex Navale, già in concessione, allo scopo di destinarle in via prioritaria alla creazione di un nuovo varco di accesso, per garantire il transito in sicurezza degli automezzi che vi accedono.
27. Con nota n. 5/13 del 25.02.2013, acquisita al protocollo AdSP al n. 1049 del 25.02.2013, la Naval Interiors S.r.l. consegnava modello D4 con allegati per subingresso nella concessione dello scalo di alaggio assentita precedentemente alla società La Nuova Meccanica Navale, con atto n. 30, Rep. n. 6832 del 01.08.2012.
28. Con licenza n. 21, Rep. n. 6964 del 28.02.2013, veniva concesso alle società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l., dalla data di rilascio fino al 31.12.2016, di occupare nel Porto di Napoli e precisamente in radice del Molo Carmine un'area scoperta di mq. 1300

da asservire all'edificio "ex Navale" già in concessione, allo scopo di destinarla in via prioritaria alla creazione di un nuovo varco di accesso per garantire il transito in sicurezza degli automezzi che vi accedono.

29. Successivamente, con licenza n.45/13-rep.7041 del 30.04.2013, la Naval Interiors S.r.l. veniva autorizzata a subentrare alla società La Nuova Meccanica Navale nella concessione n.30/12-rep.6832, scaduta il 31.12.2013, per il mantenimento di un'area di mq.2.608 su cui insiste uno scalo di alaggio e manufatti vari. Tale area è posta nelle immediate vicinanze del capannone ex Navale e rappresenta l'unico accesso al mare per il complesso industriale dove le società Naval Interiors S.r.l e Yachts nel Mediterraneo S.r.l. svolgevano e svolgono le proprie attività imprenditoriali.
30. Con nota A.P. prot. n. 570 del 28.05.2013, il Dirigente dell'Area Istituzionale f.f. comunicava alla Naval Interiors S.r.l. ed alla Yachts nel Mediterraneo S.r.l. la conclusione del procedimento di decadenza dalla concessione, invitando le stesse al pagamento di quanto dovuto per sorta capitale ed interessi entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della nota e avvertendo che, in difetto, si sarebbe provveduto senza indugio ad emettere il provvedimento finale di decadenza dalla concessione demaniale marittima ex art. 47, lett. d), codice della navigazione.
31. Con nota del 29.05.2013, acquisita al prot. A.P. al n. 3415, le società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l., nel riscontrare la nota A.P. n. 570 sopra richiamata, invitavano nuovamente l'amministrazione a disporre l'archiviazione del procedimento avviato e, per l'effetto, ad aggiornare l'importo dei canoni dovuti in virtù della

licenza di subingresso a far data dal suo rilascio in conformità alla tabella predisposta dalla AdSP riferita alla cantieristica e attività connesse.

32. L'AdSP, dopo aver disposto ispezione congiunta dell'ASL Napoli 1 e degli ispettori dell'Ufficio Security interno al fine della verifica circa l'attività praticata dalle società, con nota del 1 aprile 2014, prot. n. 0568, poneva la questione della contestazione del canone applicato nell'ambito del rapporto concessorio al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo di conoscere se le attività svolte e dettagliate nella premessa della nota costituissero elementi che caratterizzano il canone demaniale e se per tale attività fosse necessario uno scalo di alaggio a cui sono legate le operazioni di varo imbarcazioni, operazioni che, all'attualità, possono essere svolte anche senza l'uso di detto bene.
33. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti inviava all'AdSP, con protocollo n. 4579, trasmetteva parere, non risolutivo della vicenda.
34. Con nota telefax n. 433 del 30.04.2014, il Commissario Straordinario, nel trasmettere alla Naval Interiors S.r.l. e alla Yachts del Mediterraneo S.r.l. stralcio del sopra richiamato parere, confermava le determinazioni a suo tempo assunte dall'ente circa i criteri di determinazione del canone demaniale.
35. La Naval Interiors S.r.l. e la Yachts nel Mediterraneo S.r.l. con ricorso del 27.06.2014, adivano il Tar Campania.
36. L'Adsp si costituiva in giudizio.
37. Con nota del 18.07.2014, acquisita al protocollo dell'AdSP al n. 08/14 del 21.07.2014, la Naval Interiors S.r.l. e la Yachts nel Mediterraneo

S.r.l. chiedevano, previo l'abbattimento da parte della Naval Interiors S.r.l., autorizzato con delibera presidenziale n. 429/08, della baracca manufatto ubicata alla radice del Molo Carmine, l'accorpamento delle concessioni demaniali assentite nel tempo e precisamente licenza di subingresso rep. n. 5055/2007, licenza rep. n. 6964/2013 e licenza di subingresso rep. n. 7041/2013, mediante il rilascio di un unico titolo concessorio in favore della Naval Interiors S.r.l. di durata trentennale previa determinazione, anche per le aree esterne oggetto della licenza di subingresso n. 5055/2007, perimetrata dall'AdSP, del canone concessorio, parametrandolo ai valori indicati nella tabella A predisposta dalla AdSP riferita alla "cantieristica e attività connesse".

38. Con nota del 14.06.2016 n. 05/16, acquisita al protocollo dell'AdSP al n. 4078, le società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l., diffidavano e invitavano l'AdSP a dare compimento all'istanza del 18.07.2014.
39. Con nota n. 08/16 del 14.10.2016, le società Naval Interiors S.r.l. e Yachts nel Mediterraneo, di seguito rinominata Izzo Repair & Ship Construction S.r.l., rappresentando all'AdSP di aver appreso che nell'area destinata all'apertura del varco di accesso allo stabilimento denominato "ex Navale" era stata prevista la costruzione di un edificio che di fatto avrebbe impedito la realizzazione del varco, rendendo inoperativa la concessione sia del capannone "ex Navale" sia dello scalo di alaggio "ex La Nuova Meccanica Navale", mai utilizzato dalle medesime società per la mancanza di accessi possibili a mezzi di sollevamento, decisione, peraltro, in netto contrasto con il titolo Rep. n.

6964 del 28.02.2013 di concessione dell'area di mq. 1300 destinata all'apertura del varco di accesso, chiedevano l'immediata sospensione dei lavori, al fine di evitare ulteriori danni alle attività delle società.

40. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), con ordinanza n. 4790 del 21.06.2016 resa in corso di giudizio, evidenziava quanto segue:

- a) con licenza di subingresso n. 5055 del 05.06.2007 le società ricorrenti sono state autorizzate, ai sensi degli artt. 46 del codice della navigazione e 30 del relativo regolamento di esecuzione, a subentrare in una quota parte del più ampio complesso di beni demaniali marittimi di mq. 128.393 per il mantenimento di un cantiere di trasformazioni e riparazioni di navi e/o imbarcazioni da diporto, nonché per la gestione dei bacini di carenaggio in muratura, oggetto della concessione demaniale n. 125 del 2004 rilasciata alla Cantieri del Mediterraneo S.p.a.;
- b) le predette società sono subentrate “agli stessi obblighi e condizioni” di cui alla citata concessione demaniale n. 125 del 2004 nel godimento dei beni consistenti in mq. 4.600 di area coperta di un capannone con annessa area scoperta allo scopo di adibirli all'attività di rimessaggio barche, movimentazioni di merci e di manufatti anche con l'accesso ad idonee banchine;
- c) all'atto di subingresso non è stato determinato il canone dovuto a fronte dell'utilizzo dei beni concessi in considerazione ... della mancata esatta quantificazione dei beni oggetto della rammentata

autorizzazione;

- d) a seguito della trasmissione della perizia giurata descrittiva dei beni demaniali oggetto del subingresso, l'Autorità portuale resistente ha quantificato il canone dovuto applicando il D.M. 19.07.1989 e non il D.I. 595 del 15.11.1995 applicato alla concessione demaniale n. 125 del 2004, ritenendo che i beni assentiti in regime di subingresso non fossero sufficienti a configurare un complesso aziendale classificabile come "cantiere navale".

Il Tribunale rilevava, altresì, che "...dai provvedimenti dell'Autorità Portuale resistente sembrerebbe emergere che l'applicazione del D.M. 19.07.1989 sia avvenuta a prescindere da uno specifico approfondimento circa l'attività realmente esercitata dalle ricorrenti nella struttura e apparentemente in contrasto con l'esito del rapporto di servizio n. 167 del 27.02.2014, redatto a seguito di ispezione condotta dal personale dell'Autorità resistente e dal personale dell'Asl 1, dal quale si evince che "l'attività praticata all'interno dei locali visitati è quella precedentemente descritta con l'evidenza che è propedeutica alla cantieristica navale specificamente all'arredo navale...". Per le suesposte ragioni, il Tribunale ordinava all'AdSP "... il deposito, entro il 15.02.2017 di una relazione avente ad oggetto la documentazione in base alla quale è pervenuta a quantificare il canone nella misura e secondo i parametri legali oggetto di contestazione, con particolare

riguardo ai verbali di sopralluogo e di ispezione attraverso i quali è stata accertata la tipologia di attività svolta dalle società ricorrenti nei beni demaniali in relazione ai quali è stato autorizzato il subingresso....”.

41. Con nota del 13.09.2017 prot. n. 6, le società Naval Interiors s.r.l. e Yachts nel Mediterraneo S.r.l., oggi fuse per incorporazione nella Naval Interiors S.r.l. per atto Notar Morelli del 20.01.2017, repertorio 135672, raccolta 29279, reiteravano la propria volontà a transigere il contenzioso pendente dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

42. Con il provvedimento n°262 del 10.01.2017, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di definizione del contenzioso pendente tra la Naval Interiors s.r.l. e l’AdSP e di regolazione dei reciproci rapporti di dare/avere si è deliberato tra l’altro:

➤ di rilasciare un atto suppletivo, ex art. 24 cod. nav., alla licenza di subingresso n. 5055 del 05.06.2007, previa pubblicazione ai fini delle osservazioni, avente ad oggetto:

a) l’occupazione dell’area di mq. 2.608, ex scalo di alaggio Nuova Meccanica Navale di cui alla concessione Rep. n. 7041, scaduta il 31.12.2013, con decorrenza 01.01.2014/28.07.2033;

b) l’occupazione dell’area di mq. 1.300, di cui alla concessione Rep. n. 6964, scaduta il 31.12.2016, con decorrenza 01.01.2017 / 28.07.2033;

c) l’occupazione di piccola area scoperta di forma irregolare per

una estensione di circa 6 metri quadrati posta nelle adiacenze di una uscita di sicurezza del capannone di cui al modello D1 proto n. 4077 del 14.06.2016.

- di riconoscere per il predetto compendio dei beni assentiti in concessione alla Naval Interiors S.r.l. di complessivi mq. 10.335,83, l'applicazione del canone demaniale marittimo previsto dal D.I. 595/1995 a far data dalla data di rilascio della licenza di subingresso n. 5055 del 05.06.2007;
- di procedere, per effetto delle decisioni assunte nel presente provvedimento-quadro, alla rideterminazione dei reciproci rapporti di dare/avere al 31.12.2017;
- di autorizzare la Naval Interiors S.r.l. all'abbattimento dei manufatti in lamiera denominati rispettivamente "ex proprietà Gallozzi" ed "Antincendio Navale", ubicati in radice al Molo Carmine ed individuati sulla planimetria datata 06.11.2017, parte integrante del presente atto, al fine di poter realizzare, a propria cura e spese, un varco di accesso alle aree in concessione. Tali interventi dovranno essere effettuati a regola d'arte, mettendo in sicurezza le porzioni di muro di confine limitrofe al varco, anche con la realizzazione di idonei pilastri e nel rispetto della normativa in materia ambientale (d.lgs. 152/2006), manlevando l'AdSP da eventuali danni a cose e persone;
- di dare mandato all'avvocato dell'Ente, costituito in giudizio, di predisporre un atto di transazione del contenzioso pendente dinanzi al Tar Campania / Napoli, Sezione Settima, Reg. n. 03648/2014 che

sarà sottoposto all'approvazione del l.r.p.t. dell'AdSP attraverso delibera presidenziale.

43. Con ulteriore provvedimento n°271 del 10.11.2017, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in esecuzione alla delibera n. 262/2017 sopra citata, si è deliberato di:

- di definire il contenzioso pendente tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la società Naval Interiors S.r.l. con le modalità e nei termini riportati nella bozza di atto di transazione predisposta dall'avvocato Antonio Del Mese, patrocinante in giudizio;
- di autorizzare la sottoscrizione dell'atto di transazione ad ogni effetto e conseguenza di legge;
- di confermare all'Avv. Antonio Del Mese l'incarico di provvedere al compimento di tutti gli adempimenti previsti negli atti contenziosi e transattivi, al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

44. In esecuzione alle delibere nn°262 e 271, sopra richiamate, in data 17.11.2017 è stato sottoscritto atto di transazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

45. Con nota datata 27.11.2017, la Naval Interiors s.r.l. ha rappresentato di aver erroneamente indicato nel modello SID D1, acquisito al protocollo AdSP al n°4077 del 13.06.2016, la piccola area di mq. 6 posta nelle adiacenze di una uscita di sicurezza del capannone "ex Navale", già in concessione al Cantieri del Mediterraneo S.p.A.

46. Con nota prot. AdSP n. 0184 dell'11.01.2018, la Naval Interiors S.r.l. ha trasmesso planimetria aggiornata in pari data a firma dell'ing. Gorini, parte integrante e sostanziale del presente atto.
47. Con provvedimento n°1491 del 16.11.2017, è stata disposta la pubblicazione, ex art. 18 Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, del procedimento ai soli fini delle osservazioni per il periodo 21.11.2017 / 11.12.2017.
48. In data 11.12.2017, sono pervenute le osservazioni della Servizi Marittimi Giuffré & Lauro s.r.l. e della Alilauro Grouson S.p.a. assunte rispettivamente al protocollo AdSP ai nn°6296 e 6297 in data 12.12.2017
49. Con note fax/pec AdSP nn° 18 e 19 dell'11.01.2018, è stato dato riscontro alle osservazioni presentate dalle società di cui al precedente punto, ritenendo le stesse osservazioni non pertinenti all'oggetto del procedimento per tutte le motivazioni riportate nelle medesime note nonché nella delibera AdSP n°262 del 10.11.2017.

Il Dirigente Area

Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di licenza suppletiva ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di licenza suppletiva predisposto dal dirigente dell'Area Istituzionale, il tutto in esecuzione delle delibere AdSP n°262 del 10.11.2017 e 271 del 16.11.2017

CONCEDE

con il presente atto, parte integrante e sostanziale della licenza di subingresso n. 5055/2007 e ad integrazione dei beni demaniali marittimi assentiti con la stessa, alla **NAVAL INTERIORS s.r.l. (C.F./P.IVA 05833850968)**, con sede legale in Napoli al Molo Carmine (interno porto), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi per complessivi mq. 3.908, come indicati nella planimetria che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e precisamente: a) scalo di alaggio di mq. 2.608 ubicato al Molo Carmine del Porto di Napoli per il periodo **01.01.2014 / 27.07.2033**, indicato nella planimetria con la legenda B); b) area scoperta di mq. 1.300 ubicata al Molo Carmine del Porto di Napoli per il periodo **01.01.2017 / 27.07.2033**, indicata nella planimetria con la legenda D).

I predetti beni sono strumentali e funzionali all'esercizio da parte della Naval Interiors S.r.l. della propria attività di costruzione, trasformazione e riparazione navale nonché rimessaggio e nautica da diporto.

Il tutto ad integrazione dei beni demaniali marittimi già assentiti in concessione alla Naval Interiors S.r.l. con la sopra richiamata licenza di subingresso n°5055/2007 avente decorrenza 28.07.2003 / 27.07.2033, di complessivi mq. 6.421,83, e precisamente: capannone denominato "Ex

Navale” di mq. 4651,83 ubicato al Molo Carmine del Porto di Napoli indicato nella planimetria con la legenda A); circostanti area di accesso di mq. 1095,00 e aree per vie di fuga di mq. 675,00 indicate nella planimetria con la legenda E), fermo restando ogni altra condizione o prescrizione richiamata nella stessa licenza.

Al predetto compendio di beni per complessivi mq. 10.329,83 viene riconosciuta l’applicazione del canone demaniale marittimo previsto dal D.I. n. 595/1995 a decorrere dalla data di rilascio della licenza di subingresso n. 5055 del 05.06.2007.

La Naval Interiors S.r.l. deve corrispondere all’AdSP, in corrispettivo dei beni concessi con il presente atto suppletivo e con la licenza di subingresso n. 5055/2007, il canone complessivo annuo pari ad € **13.578,66**, esente da IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall’art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.. Gli importi annuali sono soggetti ad indicizzazione a norma dell’art.4 della L.494/93.

Il concessionario ha, comunque, l’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

I beni concessi sono da considerarsi incamerati tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all’articolo 49 del Codice della Navigazione. Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle

migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione, quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi ai sensi dell'articolo 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo

dell'Ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della

Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. dovrà essere consentita la servitù di passaggio in favore della Cantieri del Mediterraneo S.p.A. per l'eventuale accesso alla propria concessione;
3. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'Adsp;
4. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
5. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
6. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;

7. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
8. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
9. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - provvederà, ex delibera n. 262 del 10.11.2017, direttamente all'abbattimento dei manufatti in lamiera denominati rispettivamente "ex proprietà Gallozzi" ed "Antincendio Navale", ubicati in radice al Molo Carmine ed individuati sulla planimetria assunta al prot. AdSP n. 0184 dell'11.01.2018, parte integrante del presente atto, al fine di poter realizzare, a propria cura e spese, un varco di accesso alle aree in concessione, previa presentazione del progetto relativo alle suddette opere. Tali interventi dovranno essere effettuati a regola d'arte, mettendo in sicurezza le porzioni di muro di confine limitrofe al varco, anche con la realizzazione di idonei pilastri e nel rispetto

della normativa in materia ambientale (d.lgs. 152/2006), manlevando l'AdSP da eventuali danni a cose e persone.

- conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
- 11.** il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante email pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuno modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.
- 12.** il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il

versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

- 13.** ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in una;
- 14.** il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
- 15.** il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo
- 16.** il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da *“Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonica provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”*;
- 17.** il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
- 18.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa

causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.

19. il concessionario ha l'obbligo di:

- rispettare gli impegni assunti nel *business plan* prodotto con nota n.del.....allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- realizzare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei beni assentiti in concessione secondo il progetto trasmesso all'Adsp con nota n. del e approvato dall'Amministrazione;
- verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
- segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
- rappresentare all'Adsp il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
- in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;
- attenersi a quanto stabilito nelle condizioni e/o prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 citati in premessa.

Al concessionario:

1. avendo pagato il canone demaniale dovuto per l'anno 2018, come risulta da reversale di introito n. ____ del ____;
2. avendo depositato adeguata polizza fideiussoria contratta con la Compagnia _____ in data _____ con polizza n° ____ ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (interno porto) alla Calata Marinella.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente quanto contenuto nel presente atto suppletivo

IL CONCESSIONARIO

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR TIRRENO CENTRALE

IL PRESIDENTE

Pietro SPIRITO